

Comune di RIPABOTTONI

Provincia di CAMPOBASSO

UFFICIO DEL SINDACO

Atto N. 4877

li 17 NOV. 2017

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

- VISTO che nei giorni 26 e 27 Maggio 2013 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- Considerato che
 - l'art. 16, comma 17, lettera a) del decreto legge 13.08.2011 n. 138, convertito dalla legge 14.09.2011 n. 148 che per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti ha previsto la presenza dei soli consiglieri comunali e non più degli assessori per il periodo dal 14/0/2011 sino al 08/04/2014, giorno di entrata in vigore dell'art. 1, comma 135, lett. a), L. 7 aprile 2014, n. 56;
 - con Circolare della Prefettura di Campobasso n. 22140 del 15/05/2014, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 135, lett. a), si è confermato che i comuni fino a 1.000 abitanti potessero, *ancorché non interessati dal rinnovo elettorale, procedere alla rideterminazione della giunta secondo i nuovi parametri e nel rispetto dell' invarianza della spesa.*
- RITENUTO avvalersi di tale facoltà;
- VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, richiamando in particolare i seguenti articoli:
- VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, richiamando in particolare i seguenti articoli:
 - **Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta**
[...] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...]
 - **Articolo 47 - Composizione delle giunte**
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. [...]
 - **Art. 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta**
1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. (Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;
 - **Articolo 78 Doveri e condizione giuridica**
[...] 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...]
- VISTO più in generale il titolo III, capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39
- VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215 recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali";
- Ritenuto di dovere chiamare ad assumere la carica di "Assessore comunale" cittadino non facente parte del consiglio comunale così come previsto dalle norme prima citate;
- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
- VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera consiliare n. 13 del 26/02/2000, art.23, che recita "La Giunta è composta dal Sindaco e 4 Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. Gli

assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, in numero non superiore a due, purché dotati dei requisiti di eleggibilità";

- VALUTATA l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconfiribilità rese, ai sensi delle norme sopra richiamate

NOMINA

Il Sig. **De Lellis Vincenzo**, nato a San Gregorio Matese (CE) e residente in Campobasso alla Via Carducci, n.63, non facente parte del consiglio comunale componente della giunta comunale.

Di dare atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, li 17 NOV. 2017



IL SINDACO
[Signature]

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

[Signature of Vincenzo De Lellis]
(Firma per esteso)

[Signature]
(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

RIPABOTTONI

data 17 NOV. 2017

ALBO N° 369



IL SINDACO
[Signature]